

Ordinanza sulle prescrizioni minime per il riconoscimento delle scuole superiori forestali

412.116.0

del 15 luglio 1993 (Stato 1° gennaio 1995)

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 33 capoverso 3 dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992¹,
ordina:

Sezione 1: Scopo e presupposti degli studi

Art. 1

¹ Le scuole superiori forestali (SSF) formano personale qualificato in grado di assumersi la responsabilità professionale e di svolgere mansioni dirigenziali nelle aziende e nelle sezioni forestali per quanto previsto dalle disposizioni legali e conformemente alle istruzioni dei superiori.

² Lo studio presso le SSF presuppone le conoscenze acquisite nel corso di un tirocinio professionale di selvicoltore e un'esperienza professionale.

Sezione 2: Durata dello studio e materie

Art. 2 Durata dello studio

¹ L'insegnamento comprende almeno 2000 lezioni e dalle 16 alle 20 settimane di attività di praticante. Una lezione dura almeno 45 minuti.

² Esami, tesi, esercitazioni ed escursioni sono considerati ore di lezione.

Art. 3 Materie di cultura generale

¹ L'insegnamento delle materie di cultura generale è alla base di quello delle materie inerenti alla professione.

² L'insegnamento delle materie di cultura generale comprende:

- a. sistemi e sviluppi sociali, politici ed economici;
- b. informatica e matematica applicata;
- c. capacità d'espressione orale e scritta;
- d. salute e rendimento.

RU 1993 2412

¹ RS 921.01

³ Consta almeno di 400 lezioni. L'insegnamento delle lingue è una delle materie principali.

Art. 4 Materie specifiche

¹ L'insegnamento delle materie inerenti alla professione consente agli allievi di acquisire le nozioni fondamentali necessarie a dirigere un'azienda e una sezione forestali, di adempiere ai compiti ufficiali di forestale e di comprendere il funzionamento dell'ecosistema bosco.

² Spiega i tre seguenti settori e i loro nessi:

- a. direzione aziendale e amministrazione;
- b. selvicoltura ed ecologia;
- c. utilizzazione e tecnica forestali.

³ Consta di almeno 1600 lezioni.

Art. 5 Obiettivi didattici

Per ogni settore le scuole elaborano gli obiettivi didattici con i relativi programmi, che terranno aggiornati seguendo gli sviluppi scientifici, sociali e tecnologici.

Sezione 3: Principi didattici

Art. 6 Insegnamento teorico improntato alla pratica

L'insegnamento teorico deve essere improntato all'attività forestale.

Art. 7 Impostazione delle lezioni

L'insegnamento comprende in particolare relazioni, discussioni, lavori individuali e di gruppo, esercitazioni pratiche ed escursioni. Il numero degli allievi per classe verrà adeguato all'impostazione scelta.

Sezione 4: Corpo insegnante e materiale didattico

Art. 8 Corpo insegnante

¹ Di norma, gli insegnanti delle materie di cultura generale sono diplomati dell'università o hanno seguito un'altra formazione che permetta loro di assicurare un insegnamento adeguato ai diversi livelli.

² L'insegnamento delle materie inerenti alla professione deve essere impartito da persone esperte in possesso del diploma d'ingegnere PF o del titolo di forestale o che abbiano goduto di una formazione equivalente e che grazie al perfezionamento seguito e all'esperienza pratica siano ritenute in grado di impartire un insegnamento valido.

³ Le scuole provvedono affinché il corpo insegnante adegui il programma all'evoluzione professionale e metodico-didattica. Consentono e promuovono inoltre il perfezionamento teorico e pratico del corpo insegnante.

Art. 9 Materiale didattico e mezzi ausiliari

Le scuole devono disporre di materiale didattico e mezzi ausiliari moderni come biblioteche specializzate, attrezzature e materiale esercitativo per l'insegnamento pratico.

Sezione 5: Condizioni d'ammissione e esame di diploma

Art. 10 Condizioni d'ammissione

¹ L'ammissione a una SSF presuppone:

- a. un attestato di capacità professionale come selvicoltore;
- b. due anni di esperienza professionale in un mestiere forestale dopo la conclusione della formazione di base;
- c. l'adempimento di altre eventuali condizioni d'ammissione fissate dalle scuole di comune accordo;
- d. il superamento di un esame d'ammissione secondo il regolamento scolastico.

² Le scuole hanno la facoltà di esonerare dall'esame di ammissione o da una parte dello stesso i selvicoltori caposquadra in possesso di una licenza federale e i maestri selvicoltori diplomati.

³ Inoltre, nei riguardi di candidati che non soddisfanno le condizioni d'ammissione, sentito il parere dei Cantoni, le scuole hanno la facoltà di:

- a. ammetterli ugualmente all'esame di ammissione quando il tipo, i contenuti e la durata della loro formazione e la loro esperienza professionale lo giustificano;
- b. ammetterli per motivi eccezionali a frequentare la scuola senza aver sostenuto l'esame, se le altre condizioni d'ammissione sono soddisfatte e ci si può ragionevolmente aspettare che i risultati dell'esame d'ammissione sarebbero positivi.

⁴ Coloro che sono in possesso di un attestato di maturità professionale con indirizzo forestale riconosciuto a livello federale, sono esonerati dall'esame di ammissione.

Art. 11 Ammissione all'esame di diploma

¹ È ammesso a sostenere l'esame di diploma solo chi ha seguito con successo il programma completo di formazione.

² Le scuole stabiliscono le modalità.

Art. 12 Esame di diploma

¹ L'esame di diploma comprende prove scritte, orali e/o pratiche nelle materie di cultura generale e in quelle inerenti alla professione.

² Le scuole emanano un regolamento relativo all'esame di diploma che stabilisce:

- a. le materie d'esame;
- b. per ogni materia il tipo di prova;
- c. l'autorità competente per la nomina degli esperti e l'assegnazione del diploma;
- d. il compito degli esperti durante gli esami e l'attribuzione dei voti.

³ Il regolamento indica inoltre i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale.

Art. 13 Titolo

Chi ha superato l'esame finale di una SSF è autorizzato a designarsi

«forestale SSF»

«Försterin HFF» o «Förster HFF»

«forestière ESF» o «forestier ESF».

Sezione 6: Vigilanza**Art. 14** Iter amministrativo per le domande di riconoscimento

¹ Le domande di riconoscimento quale SSF devono essere inoltrate all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale), Direzione federale delle foreste. L'Ufficio federale ordina una perizia, presenta un rapporto al Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) e gli sottopone la sua proposta.

² La domanda di riconoscimento contiene informazioni sull'organo responsabile, sul finanziamento, sull'organizzazione e sul corpo insegnante. Vanno inoltre allegati il programma degli studi e il regolamento d'esame.

Art. 15 Sorveglianza delle scuole riconosciute

¹ Se l'Ufficio federale constata che una SSF non osserva le prescrizioni minime, ne fa rapporto al Dipartimento.

² Il Dipartimento assegna alla scuola un termine per rimediare alle carenze. Se questo termine decorre infruttuoso, il Dipartimento può revocare il riconoscimento della scuola.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ Per coloro che hanno ottenuto il diploma di forestale prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza o che, dopo l'entrata in vigore della stessa, ottengono un diploma che non soddisfa le esigenze della presente ordinanza, le scuole possono offrire la possibilità di sostenere un esame complessivo per il conseguimento del diploma.

² L'esame complessivo verte su quelle materie il cui insegnamento non è stato impartito, o è stato impartito in maniera insufficiente.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.

